

## **Regolamento (CEE) della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

### **art. 35**

Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine.

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per "paese" s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

### **art. 36**

Trasformazione completa di materie tessili e loro manufatti.

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, e' considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

### **art. 37**

Nozione di trasformazione completa.

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

### **art. 38**

Lavorazioni e trasformazioni che non conferiscono l'origine.

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c)
  - i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
  - ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

**art. 39**

Lavorazioni e trasformazioni che conferiscono l'origine.

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

**art. 40**

Nozione di valore, prezzo franco fabbrica, valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio.

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

- per "valore" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per "valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio" s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

**art. 41**

Origine dei pezzi di ricambio.

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.
2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

**art. 42**

Origine dei pezzi di ricambio.

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,

- se l'impiego, dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

#### **art. 43**

Nozione di "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli" e di "pezzi di ricambio essenziali".

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

- a) per "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli": le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
- b) per "pezzi di ricambio essenziali" quelli che contemporaneamente:
  - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate, - sono caratteristici di queste merci, e - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

#### **art. 44**

Adempimenti in caso di presentazione di domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio.

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 ("n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci") la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

#### **art. 45**

Indicazioni sul certificato d'origine di pezzi di ricambio per l'immissione in libera pratica.

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

#### **art. 46**

Documenti richiedibili dall'autorità doganale a dimostrazione dell'origine delle merci.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

**art. 47**

Indicazioni sul certificato di origine.

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione, con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
  - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
  - il tipo di prodotto,
  - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifica con queste altre indicazioni,
  - il nome dello speditore;
- c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

**art. 48**

Attestazioni dei certificati di origine.

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità. Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato. Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

**art. 49**

Rilascio del certificato d'origine.

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

**art. 50**

Caratteristiche del modello per certificato di origine; formulario di domanda; stampa.

1. Il formato del certificato è di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritte,

non contenente pasta meccanica, del peso minimo del 64 g/mq o di 25/30 g/mq quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate.

In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

#### **art. 51**

Compilazione del formulario di domanda del certificato d'origine.

I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

#### **art. 52**

Numerazione dei certificati d'origine e delle domande di rilascio.

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato o su tutte le copie dello stesso.

Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

#### **art. 53**

Indicazioni supplementari sulle domande di rilascio dei certificati d'origine richieste dai singoli stati.

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

#### **art. 54**

Conservazione delle domande di rilascio dei certificati d'origine.

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

**art. 55**

Certificati di origine relativi a prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali.

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

**art. 56**

Indicazioni, rilascio e validità dei certificati d'origine per prodotti agricoli.

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.
2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate "autorità emittenti", se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.
3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.
4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

**art. 57**

Originale ed eventuale copia dei certificati d'origine per prodotti agricoli.

1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura "originale" figurante accanto al titolo del documento. Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento la dicitura "copia".
2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

**art. 58**

Caratteristiche degli stampati per certificati d'origine per prodotti agricoli.

1. Il formato del certificato d'origine è di 210 x 297 mm; e' tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare e' carta collata bianca per scritte, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/mq. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

**art. 59**

Compilazione dei formulari dei certificati d'origine per prodotti agricoli; Modifiche a seguito di errori.

1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

**art. 60**

Indicazioni supplementari sui certificati d'origine per prodotti agricoli.

1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.
2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

**art. 61**

Numerazione, timbratura e sottoscrizione dei certificati d'origine per prodotti agricoli.

Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce, l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

**art. 62**

Certificati d'origine per prodotti agricoli rilasciati a posteriori

In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella "osservazioni" una delle seguenti diciture:

- trattini da 1 a 11

\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 1 \*\*\*,

- trattini da 12 a 19

\*\*\* vedi documento in formato PDF - pagg. 2 e 3 \*\*\*,

- trattino 20

\*\*\* vedi documento in formato PDF - pag. 4 \*\*\*,

(N.D.R. Per le diciture si vedano gli allegati al Regolamento)

**art. 63**

Cooperazione amministrativa in caso di rilascio di certificati d'origine per prodotti agricoli.

1. Quando le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio e' subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.

A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:

- il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.

Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

#### **art. 64**

Controllo sui certificati d'origine per prodotti agricoli.

1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.

Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviando il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

Qualora si soprasseda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

#### **art. 65**

Risultati del controllo sui certificati di origine per prodotti agricoli.

1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.

Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.

2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.